

S.C.S. PIEMONTE – APS Sportiva

Strada comunale di Bertolla n. 169 bis / 33 - Torino (TO)

c.f. 91581220158

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Del 27/10/2023

L'anno 2023, il giorno 27, del mese di ottobre, in Torino (TO), presso la sede sociale sita in Strada comunale di Bertolla n. 169 bis / 33, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione S.C.S. Piemonte – APS Sportiva per discutere e deliberare su seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvare lo Statuto adeguato alla normativa del Terzo Settore alla luce delle osservazioni mosse dal Registro Unico Enti del Terzo Settore.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo il signor Andrea Bottaro che chiama a fungere da segretario la signora Maria Grazia Iammarino la quale accetta.

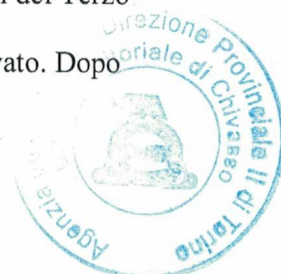
CONSTATATO CHE

- sono presenti in proprio o a mezzo delega il 100% dei soci;
- è presente l'intero consiglio direttivo;
- tutti i convenuti attestano di essere stati tempestivamente avvertiti della presente riunione e sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea a norma di legge e Statuto.

Il Presidente informa i presenti che durante l'iter di iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Enti del Terzo Settore ha richiesto delle piccole modifiche allo Statuto già precedentemente adeguato e approvato. Dopo aver letto il nuovo Statuto e discusso sulle varie modifiche apportate, l'assemblea all'unanimità



DELIBERA

- alla luce delle osservazioni mosse dal RUNTS, di approvare il nuovo Statuto adeguato alla normativa del Terzo Settore;
- di autorizzare il Presidente dell'Associazione, signor Andrea Bottaro, e la Segretaria dell'Associazione, signora Maria Grazia Iammarino, a compiere tutto quanto necessario per la registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo più nessuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 17.30 circa, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Segretario ed il Presidente.

Il Segretario



(Maria Grazia Iammarino)

Il Presidente



(Andrea Bottaro)

ALLEGATO

- Statuto aggiornato





SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – SIGLABILE S.C.S. PIEMONTE – APS Sportiva

Art. 1

(Denominazione, sede, durata ed emblema)

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr.117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", una Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE APS Sportiva – SIGLABILE S.C.S. PIEMONTE APS Sportiva", successivamente indicata come Associazione, con sede legale in Strada comunale di Bertolla n. 169 bis / 33 nel Comune di Torino (TO), codice fiscale 91581220158, p. iva 11317920962, e con durata illimitata.

Lo spostamento nello stesso comune della sede legale non comporta modifica statutaria e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi delle normative vigenti.

La sua sigla è: S.C.S. PIEMONTE APS Sportiva

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art.5, lettere, d), i) t) e w) del Codice del Terzo Settore di seguito descritte, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

d) iniziative di formazione di unità cinofile composte da assistenti bagnanti ed informazione prevenzione incidenti in acqua;

i) organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, l'attività dell'Associazione si concretizza nelle seguenti opere:

1. la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e l'assistenza agli altri;



SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org

2. la rappresentanza a livello locale e nazionale delle Associazioni appartenenti;
3. la tutela, assistenza e promozione, del volontariato organizzato;
4. lo sviluppo di una cultura atta a prevenire gli incidenti in acqua;
5. la promozione e il coordinamento dei servizi di assistenza in manifestazioni sportive in acque libere;
6. la formazione di unità cinofile operative (con assistenti bagnanti) e/o unità cinofila soccorso nautico sportivo;
7. il perseguire con spirito cristiano esclusivamente fini di solidarietà e di pubblica utilità;
8. la promozione e gestione di iniziative di formazione e informazione sul soccorso nautico;
9. iniziative per la prevenzione di incidenti in acqua negli ambienti di vita e di svago anche in collaborazione con organizzazioni private e Pubbliche Amministrazioni;
10. corsi di formazione dell'unità cinofila per il soccorso nautico sportivo e/o operativo.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali purché secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto previsto dall'Art.17 del Codice del Terzo Settore (in mancanza di documentazione il rimborso è ammesso con autocertificazione purché non si superi l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili).

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org

(Ammissione, numero degli associati e requisiti)

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, altre associazioni di promozione sociale e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per le persone fisiche;
- l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per gli Enti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art.5 del presente Statuto (morte, recesso, esclusione).

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) Associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro 1 (uno) anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e sottoscrivono la quota associativa.

Sono Volontari coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I minori di età possono essere ammessi come Volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività

Gli associati hanno il diritto di:



SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org



- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione e all'approvazione del programma dell'attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'acquisto e/o la riparazione di beni dell'associazione;
- Ai sensi dell'art. 15 del Dlg. n. 117/017, "gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali". I libri sociali relativi a) "il libro degli associati o aderenti" b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD e di altri eventuali organi" sono tenuti dal CD o dagli organi a cui eventualmente si riferiscono. L'esame da parte dell'associato o aderente avviene su domanda diretta al Presidente del CD con un preavviso di almeno quindici giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per:

- a) esclusione
- b) recesso
- c) decesso

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali all'Associazione oppure non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata entro il termine fissato dall'Organo d'Amministrazione, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato che può ricorrere contro il provvedimento entro 1 (uno) mese dalla comunicazione ricevuta a mezzo raccomandata o P.E.C. .

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo d'Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo i soci decaduti, esclusi o receduti o gli eredi non hanno alcun diritto nei confronti dell'Associazione e del suo patrimonio e non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota associativa dismessa.



SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org

Rimangono viceversa obbligati per i debiti assunti verso l'Associazione o i soci dell'Associazione per motivi associativi e sono tenuti a corrispondere la quota relativa all'anno nel quale ha operato il motivo di cessazione del rapporto associativo.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 (Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di Amministrazione
- Presidente
- eventuale organo di controllo e/o revisore

Per potersi candidare come membro dell'Organo di Amministrazione il Socio deve far parte dell'Associazione da almeno 3 (tre) anni.

Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 (Assemblea)

L'Assemblea Generale può definirsi:

- Ordinaria
- Straordinaria.

Entrambe sono costituite dai Soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea valgono per tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene mediante avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.



SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org

L'adesione all'Associazione comporta per i soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, il diritto di voto che potrà essere esercitato decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro soci (art. 24, comma 1°, Dlg. n. 117/017).

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di (3) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di (5) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi 4 e 5, Art.2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi (Art.28 del Codice del Terzo Settore) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex. Art.21, c.2 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex. Art.21, c.3 del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più 1 (uno) degli associati presenti, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria ha la seguente competenza:

- modifica lo Statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre annualmente i bilanci o il documento economico preventivo e consuntivo, e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;



SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

I consiglieri, salvo revoca, durano in carica per tre anni e possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati, iscritta all'Associazione da almeno 3 (tre) anni.

Riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'Art.2382 del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli Amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'Art.26 del Codice del Terzo Settore (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono riferibili a terzi che non siano iscritti nel suddetto Registro Unico Nazionale.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 (Il Presidente)

Il Presidente, insieme ai membri dell'Organo di Amministrazione aderenti, rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca o per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org



Ogni qual volta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni viene sostituito dal Vice Presidente, già nominato tra gli appartenenti dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10

(Organo di controllo – Revisione legale dei conti)

- Ai sensi dell'art. 30 del Dlg. n. 117/017 e nella ricorrenza delle condizioni ivi previste, l'organo di controllo è nominato in forma monocratica.
- Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito; Viene nominato dall'Assemblea fra soggetti anche non soci appartenenti alle categorie previste dall'art. 2397 del codice civile.
- Ove debba venire attribuito all'organo di controllo anche il controllo contabile la nomina dovrà cadere su esperti contabili iscritti all'albo dei revisori dei conti.
- L'Assemblea può revocare l'organo di controllo o il revisore o sostituirli solo in presenza di giusta causa.
- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
- L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Il revisore dei conti provvede alla revisione legale dei conti come previsto dagli artt. 30 e 31 del Dlg. 117/017.

Art. 11

(Patrimonio)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 1 e 2, del Dlg n. 117/017 il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)



SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'Art.6 del Codice del Terzo Settore (D. LGS. 117/2017).

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.14 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi degli Artt.13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio predisposto dall'Organo di Amministrazione viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (30 aprile) e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15 (Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione nelle modalità preventivamente concordate e in presenza di un componente dell'Organo di Amministrazione.



SCUOLA CANI SALVATAGGIO PIEMONTE – S.C.S. PIEMONTE A.S.D.

C.F. : 91581220158 - P.IVA: 11317920962

Tel. +39 338 270 6464 e-mail : info@scuolacanisalataggiopiemonte.it

Sito web : www.canisalataggiopiemonte.org

**Art. 16
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'Art.56 del Codice del Terzo Settore, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**Art. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del Dlg. n. 117/017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 45, Dlg. n. 117/017, comma 1°) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi uguali o analoghi, secondo le disposizioni del CD o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

**Art. 18
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D. LGS. 117/2017 (codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

